



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 94 del 18/12/2019

Classifica: 003.02

(7119783)

*Oggetto* **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO DEL COMUNE DI FIRENZE"**

<i>Ufficio proponente</i>	<b>DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE</b>
<i>Dirigente/ P.O</i>	<b>MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE</b>
<i>Relatore</i>	<b>SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE</b>
<i>Consigliere delegato</i>	<b>NARDELLA DARIO SINDACO DI FIRENZE</b>

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **18 Dicembre 2019** il **Consiglio Metropolitan di Firenze** si è riunito in **SALA QUATTRO STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	MARINI MONICA
ARMENTANO NICOLA	NARDELLA DARIO
BARNINI BRENDA	PERINI LETIZIA
CARPINI ENRICO	TRIBERTI TOMMASO
CASINI FRANCESCO	ZAMBINI LORENZO
CUCINI GIACOMO	
FALLANI SANDRO	
FRATINI MASSIMO	
GANDOLA PAOLO	
GEMELLI CLAUDIO	

E assenti i Sigg.ri:

<b>BONANNI PATRIZIA FALCHI LORENZO LA GRASSA FILIPPO SCIPIONI ALESSANDRO</b>
--

Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:

Fratini, Gemelli, Albanese

## **Il Consiglio Metropolitan**

### **PREMESSO che:**

- che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle province omonime, ai sensi della L. 56/2014;
- che la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 16, alla stessa data il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di Sindaco metropolitano;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 50, "alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131", per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;
- che la Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 all'art. 20, comma 3, prevede che la Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni per l'organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
- che l'art. 1, comma 11, L. 7 aprile 2014 n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare "le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie" con cui "i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 20 dello Statuto;

### **RICORDATO che:**

- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze hanno già avviato, in modo sinergico, pratiche di buona condotta amministrativa volte allo snellimento istituzionale e razionalizzazione organizzativa, implementando così le iniziative di attuazione delle politiche di spending review;
- l'attuale quadro normativo rappresentato dal D.gs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.i. e dalla L. 07/06/2000, n. 150 "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" autorizza le Città Metropolitane a dotarsi di Uffici di supporto agli organi di direzione politica
- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze intendono agire nell'ottica di una progressiva riduzione della spesa corrente, anche attraverso la condivisione di Uffici di Staff a supporto della rappresentanza istituzionale, la cui peculiarità e strategicità è riconosciuta nel D.lgs. 267/2000 che prevede "*la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge*" (art. 90 comma 1);
- la condivisione delle professionalità individuate nei sopra citati Uffici di Staff ex art. 90 del TUEL, supportata peraltro dal processo di riorganizzazione istituzionale di cui alla Legge 56/2014, è finalizzata ad un concreto processo di snellimento e razionalizzazione dell'organizzazione politico-amministrativa e

rappresenta, al contempo, un effettivo risparmio di spesa in conseguenza della ripartizione dei costi tra le Amministrazioni aderenti;

- la Convenzione tra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze per l'utilizzo promiscuo degli uffici di staff del Sindaco del Comune di Firenze - prot. n. 266878/2015 e la Convenzione prot. n. 69627/2019 – Integrazione - sono scadute con il termine del primo mandato istituzionale del Sindaco pro tempore del Comune di Firenze;

**CONSIDERATO** che:

- la direzione politica di ogni Ente Locale è supportata da idonei “Uffici di Staff” secondo la disciplina di cui all’art. 90 TUEL (D.Lgs. 267/2000);
- anche l’art. 6 della L. 07/06/2000, n. 150 “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” prevede che le attività di informazione degli enti si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa secondo quanto previsto nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e dei servizi personale e nei limiti delle risorse disponibili;
- che le figure di cui ai punti precedenti sono espressamente previste dagli artt. 6 e 7 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 94 del 17/6/2014 e tuttora applicabile alla Città Metropolitana ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto; l’art. 6 del Regolamento prevede infatti che “*Il Presidente della Provincia dispone di un Ufficio di Gabinetto, di uno Staff e di un portavoce [...]*”;
- la Città Metropolitana di Firenze potrebbe pertanto attivare nuovi contratti con specifiche e comprovate professionalità per l’istituzione di Uffici di Staff a supporto della figura del Sindaco Metropolitan;
- il Sindaco Metropolitan di Firenze intende invece rimarcare l’importanza della progressiva riduzione della spesa corrente della Città Metropolitana favorendo così pratiche di buona condotta amministrativa, partendo proprio dalla costituzione e razionalizzazione dei cosiddetti Uffici di Staff;

**RICHIAMATA** a tal proposito la nota prot. n. 56000/2019 del 21/11/2019 inviata all’Amministrazione Comunale, con cui la Città Metropolitana, dietro espresso indirizzo del proprio Sindaco Metropolitan, ha richiesto di volere favorevolmente considerare la possibilità di stipulare idonea convenzione ex art. 14 CCNL per un utilizzo condiviso delle figure professionali di Portavoce e del Responsabile della Segreteria del Sindaco;

**DATO ATTO** che la sopra citata proposta:

- favorisce così un processo organizzativo volto all’ottimizzazione ed al coordinamento delle attività richieste in capo alle due figure istituzionali incarnate dallo stesso soggetto, oltre che un effettivo risparmio di spesa in conseguenza della ripartizione dei costi fra i due enti, proporzionata all’effettiva prestazione lavorativa svolta dalle professionalità coinvolte dal presente accordo;
- rispecchia gli obiettivi del Comune di Firenze e della Città Metropolitana nell’ambito di una seria quanto mirata razionalizzazione delle spesa, migliorando al contempo l’efficienza e razionalizzare dei processi produttivi e delle procedure;

**RICHIAMATI:**

- l’art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 il quale prevede tra l’altro che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti Locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;
- la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al sopra citato CCNL del 22 gennaio 2004 nella quale viene ribadito il concetto per il quale il CCNL “*[...] prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore dei due datori di lavoro [...]*”;

**VISTO** lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici ed economici fra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze in ordine all’utilizzo delle figure professionali di “Portavoce del Sindaco” e di “Responsabile Segretaria del Sindaco” da parte della Città Metropolitana dal quale risulta, tra l’altro, che:

- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana ripartiscono le spese riferite all'attività di tali figure professionali proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le seguenti percentuali:
  - o 60% a carico del Comune di Firenze (lavoro svolto per l'attività istituzionale del Comune);
  - o 40% a carico della Città Metropolitana (lavoro svolto per l'attività istituzionale della Città Metropolitana)
 a valere sul trattamento economico applicato come da contratto in essere con il Comune di Firenze;
- il Comune e la Città Metropolitana riconoscono, proporzionalmente alla loro quota di compartecipazione, alle figure professionali in questione un incremento riferito alla sola indennità onnicomprensiva di cui al co. 3 dell'art. 90 in una percentuale pari al 25%;
- la retribuzione spettante alle professionalità di cui alla presente convenzione (tabellare ed accessorio) continuerà ad essere erogata dal Comune di Firenze il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana. Il Comune invierà trimestralmente alla Città metropolitana il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati;

**DATO ATTO** che la peculiarità delle prestazioni svolte a supporto dei ruoli istituzionali di Sindaco del Comune di Firenze e di Sindaco Metropolitanano comportano un aggravio di lavoro che trova giusto ristoro con l'adeguamento del trattamento accessorio in analogia a quanto previsto per l'incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale disciplinata dal richiamato CCNL del 22 gennaio 2004;

**VISTE** le note del Direttore Risorse Umane del Comune di Firenze e del Dirigente del Servizio Personale della Città Metropolitana di Firenze, depositate in atti, con le quali viene ritenuto congruo riconoscere al personale che presta servizio a tempo parziale presso la Città Metropolitana un incremento del 25% della indennità onnicomprensiva sostitutiva del trattamento economico accessorio come stabilita dal Comune di Firenze, in analogia con quanto concordato nelle precedenti convenzioni per l'utilizzo congiunto di analoghe figure professionali;

**RISCONTRATO** che:

- anche l'utilizzo promiscuo delle due figure professionali sopracitate, così come la figura del Direttore Generale, contribuisce a perseguire gli obiettivi di spending review del Comune di Firenze e della Città Metropolitana che vedranno così ridursi le spese di propria competenza per tale tipologia di rapporti di collaborazione, atteso che il 60% sarà a carico del Comune di Firenze ed il rimanente 40% sarà a carico della Città Metropolitana di Firenze;
- sono stati acquisiti i consensi da parte dei rispettivi professionisti in ordine alla disponibilità a svolgere il ruolo di "Portavoce del Sindaco" e di "Responsabile Segretaria" del Sindaco Metropolitanano;
- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze, atteso l'esito positivo in termini di efficienza e risparmio di spesa della condivisione degli uffici di staff ex art. 90 del TUEL nel precedente mandato, nonché il permanere delle esigenze che hanno a suo tempo determinato l'adozione delle convenzioni sopra richiamate, intendono procedere con la stipula di una nuova convenzione per le finalità di cui all'art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004 al fine di un utilizzo congiunto delle professionalità a supporto degli organi di direzione politica;
- il risultato ottenuto è sia un maggiore coordinamento e sinergia dell'azione amministrativa, sia una incisiva riduzione delle spese che i due Enti devono sostenere per tali figure professionali;

**PRESO ATTO** che la spesa derivante dall'attivazione della convenzione in esame è prevista all'interno dei competenti capitoli del Bilancio di Previsione del corrente anno e del Bilancio Triennale 2020/2022 in corso di approvazione, nonché all'interno del Piano di Fabbisogno del Personale approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 68 del 27/11/2019; è inoltre compatibile con i vincoli di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010;

**VISTI** il parere di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Dirigente Risorse umane ed Organizzazione e dal Dirigente Risorse finanziarie e Sistemi informativi;

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione avente ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze per l'utilizzo congiunto degli uffici di staff del Sindaco del Comune di Firenze" e costituente parte integrante e sostanziosa del presente provvedimento;
2. **DI PRECISARE** che la convenzione decorre dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione e cessa con la scadenza del mandato istituzionale del Sindaco pro tempore del Comune di Firenze;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Comune di Firenze per quanto di competenza;
4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	15	Maggioranza richiesta: 8
Contrari:	3 (Carpini, Gandola, Gemelli)	
Favorevoli:	12	

### La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	15	Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	3 (Carpini, Gandola, Gemelli)	
Favorevoli:	12	

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO  
(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Pasquale Monea )

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>"